



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

**REGOLAMENTO 23 LUGLIO 2013 PER L'EROGAZIONE DELLE TARIFFE
INCENTIVANTI
DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.D. 25 GIUGNO 2009 N. 92
"ISTITUZIONE CONTO ENERGIA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Approvato in via definitiva dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia
nella seduta del 23.07.2013**

A mente degli articoli 15 e 20 del Regolamento 11 settembre 2008 e degli articoli 5 e 8 del D.D. 92/2009 e successive modificazioni, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia stabilisce la seguente procedura per l'erogazione delle Tariffe Incentivanti di cui all'allegato 3 del D.D. 64/2013:

Art. 1

1. I Soggetti Responsabili che richiedono le Tariffe Incentivanti devono inoltrare domanda allo Sportello per l'Energia (Viale A. Onofri, 87 - San Marino) compilando apposito modulo (all. 1 di complessive pagg. 4) ed allegando la seguente documentazione:
 - a) documentazione di asseverazione (all. 2 di complessive pagg. 5) o autorizzazione o concessione edilizia e/o eventuali pareri di uffici competenti da consegnare antecedentemente all'installazione dell'impianto;
 - b) autorizzazione/i del/dei proprietario/i dell'edificio o unità immobiliare/i oggetto degli interventi, nei casi in cui tali interventi vengano effettuati da altro soggetto, da consegnare di concerto con il documento di cui al punto precedente (all.ti 3a e 3b di rispettive complessive pagg.2);
 - c) copia conforme della/e fattura/e intestata/e al Soggetto Responsabile, inerente/i le opere ed i servizi relativi agli interventi effettuati e attestanti il costo dell'impianto;
 - d) documento di trasporto (D.D.T.) controfirmato dal Soggetto Responsabile;
 - e) scheda tecnica finale d'impianto (all.4 di complessive pagg. 21) corredata dai sottostanti documenti tutti redatti e firmati in originale dal tecnico abilitato in segno di integrale assunzione di responsabilità:
 - 1) *scheda tecnica moduli fotovoltaici e convertitori;*
 - 2) *certificazione ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o italiano;*
 - 3) *certificazione OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o italiano;*
 - 4) *certificazione ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o italiano;*

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

- 5) *certificato di ispezione di fabbrica rilasciato al produttore dei moduli e degli inverter da un Organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati;*
- 6) *attestato di controllo del processo produttivo "Factory inspection attestation" ai fini dell'identificazione dell'origine dei moduli fotovoltaici e delle relative fasi di lavorazione;*
- 7) *attestato di controllo del processo produttivo ai fini dell'identificazione dell'origine degli inverter e delle relative fasi di lavorazione, rilasciato da un ente di certificazione EN 45011 per le prove su tali componenti;*
- 8) *garanzia di dieci anni contro i difetti di fabbricazione dei moduli.*

- f) copia di atto comprovante l'eventuale avvenuta acquisizione del diritto di superficie (da allegare solo nei casi di Regime speciale di scambio sul posto);
- g) eventuali pareri di altri uffici/commissioni competenti conformemente a quanto prescritto dalle normative vigenti;

2. Sino alla istituzione di apposito elenco si considerano tecnici abilitati gli iscritti all'Albo degli Ingegneri e Architetti e all'Albo dei Periti Industriali ed all'Albo dei Geometri, ognuno secondo i limiti di competenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n. 28 del 20 febbraio 1991 e della Legge 28 ottobre 2005 n. 148, nonché del Decreto 9 maggio 1995 n. 63, Decreto 6 settembre 1995 n. 102, Decreto 6 settembre 1995 n. 100.
3. Nel caso in cui vengano rese allo Sportello per l'Energia false dichiarazioni da parte del Soggetto Responsabile, fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, si applica il disposto dell'art. 9 del D.D. 92/2009: decadenza del diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante.
4. Nel caso in cui vengano rese allo Sportello per l'Energia false attestazioni e dichiarazioni mendaci da parte di tecnico abilitato, nell'invio di dati o trasmissione di documenti non veritieri, il medesimo incorrerà nelle sanzioni di Legge e il Responsabile dello Sportello per l'Energia provvederà altresì ad informare l'Ordine o Collegio professionale in cui il tecnico è iscritto, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 2

1. La modulistica di cui al superiore art. 1, approvata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, è allegata al presente Regolamento. Trascorsi 7 giorni solari consecutivi a far data dall'approvazione del presente Regolamento, ogni richiesta di erogazione di tariffa incentivante dovrà essere presentata utilizzando la predetta modulistica.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

Art. 3

1. All'atto della presentazione della domanda di tariffa incentivante, lo Sportello per l'Energia verificherà la completezza della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, e all'esito positivo della predetta verifica, rilascerà opposta ricevuta.

Art. 4

1. Nell'arco di tempo massimo di 60 giorni solari consecutivi, dalla data di ricevimento delle richieste di tariffa incentivante, il Responsabile dello Sportello per l'Energia, per le richieste che si riferiscono al Plafond 2013, verificata la regolarità della documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti di cui al D.D. 64/2013, autorizza la concessione della pertinente Tariffa Incentivante apponendo numero di protocollo, data, timbro e firma sul modulo della richiesta, dandone opportuna comunicazione all'interessato.
2. Nell'arco di tempo massimo di 60 giorni solari consecutivi, dal 1° gennaio 2014, qualora la classificazione degli impianti rientranti nel plafond 2014 fosse completata il Responsabile, verificata la regolarità della documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti di cui al D.D. 64/2013, autorizza la concessione della pertinente Tariffa Incentivante apponendo numero di protocollo, data, timbro e firma sul modulo della richiesta, dandone opportuna comunicazione all'interessato.
3. Nell'arco di tempo massimo di 60 giorni solari consecutivi dal 1° gennaio 2015, qualora la classificazione degli impianti rientranti nel plafond 2015 fosse completata il Responsabile, verificata la regolarità della documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti di cui al D.D. 64/2013, autorizza la concessione della pertinente Tariffa Incentivante apponendo numero di protocollo, data, timbro e firma sul modulo della richiesta, dandone opportuna comunicazione all'interessato.

Art. 5

1. Il Responsabile ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti che il richiedente è tenuto a trasmettere, entro i successivi 15 giorni solari consecutivi dalla richiesta, a pena di decadenza della richiesta stessa. In tal caso i termini di cui al superiore art. 4, decorrono dalla data di consegna della documentazione integrativa.

Art. 6

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

1. In esito alla procedura, il Responsabile comunica all'interessato la decisione finale mediante comunicazione scritta dalla quale risulti la data di avvenuta ricezione delle domande.

Art. 7

1. In caso di diniego, il richiedente può inoltrare ricorso all'Autorità che dovrà esprimersi entro 60 giorni solari dalla data di consegna del ricorso stesso, fatta salva la facoltà di presentare ricorso alla Sezione Amministrativa del Tribunale Unico ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68 .

Art. 8

1. Le specifiche tecniche ed i requisiti degli impianti fotovoltaici devono corrispondere a quelle evidenziate nell'art.4 del D.D. 92/2009 e successive modifiche ed integrazioni e nell'allegato 1 del D.D. 64/2013.

Art. 9

1. Gli incentivi previsti per il Conto Energia non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 37 della Legge 72/2008 e disciplinati dal D.D. 128/2009, art. 1, comma 1, lettera g) e art. 2, comma 1, lettera a) e art. 2 comma 2 (limitatamente agli impianti fotovoltaici) e così come recepito dall'art. 23 del D.D. 84/2013.

Art. 10

1. Il Responsabile individua la tariffa incentivante da assegnare sulla base dell'anno o del periodo dell'anno nel quale la richiesta di tariffa è stata inserita, a seguito della classificazione attribuita dallo Sportello per l'Energia secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto della disponibilità annuale di potenza elettrica cumulativa prodotta da impianti fotovoltaici incentivabile (Plafond).
2. La Tariffa Incentivante individuata ai sensi del comma precedente è applicata per l'intero periodo di godimento della stessa.

Art. 11

1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 9, comma 2 del D.D. 92/2009 possono essere effettuati dall'A.A.S.S., su indicazione dello Sportello per l'Energia, avvalendosi di propri tecnici o di professionisti appositamente incaricati.

Art. 12

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

1. La corresponsione delle somme derivanti dal godimento delle Tariffe Incentivanti, in favore dei beneficiari, è effettuata dall'A.A.S.S. in sede di fatturazione periodica. Nella fattura dell'energia elettrica comparirà un'apposita voce denominata "corrispettivi da applicazione di tariffa incentivante ex D.D. 92/2009".
2. Al fine del rimborso, in favore dell'A.A.S.S., delle somme da quest'ultima corrisposte ai privati, per quanto al precedente comma, l'A.A.S.S. invia allo Sportello per l'Energia con cadenza trimestrale un prospetto riassuntivo relativo al periodo di riferimento; il predetto prospetto contiene altresì le informazioni utili a consentire all'Autorità, l'attività di monitoraggio di cui all'art. 12 del D.D. 92/2009.

Art. 13

1. I soggetti in favore dei quali è stata riconosciuta la Tariffa Incentivante ai sensi dell'art. 7 del D.D. 92/2009 hanno facoltà di beneficiare esclusivamente del regime di "scambio sul posto" e in particolare del regime standard di scambio sul posto di cui all'art. 5 del D.D. 89/2009 oppure di "regime speciale di scambio sul posto" di cui all'art. 23 del D.D. 158/2010, così come sostituito dall'art. 10 del D.D. 64/2013.
2. Terminato il periodo di godimento della Tariffa Incentivante, i beneficiari di tale tariffa, possono optare per l'applicazione del regime di cessione di energia prodotta di cui all'art. 6 del predetto D.D. 89/2009.

Giovanni S. Barozzi
Presidente

San Marino, 23.07.2013

Marino Manuzzi
Componente

Valeria Giacomoni
Componente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm